



COPIA

COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNITARIA

Verbale n. 11 del 22/02/2018

Oggetto: Affitto fondo rustico. Atto di indirizzo per espletamento procedura ad evidenza pubblica.

L'anno duemiladiciotto e questo dì ventidue del mese di febbraio alle ore 8:30 nella Sala delle adunanze posta nella Sede Comunitaria, si è riunita l'Assemblea per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.
Presiede l'adunanza il Sig.

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
GIULIANI GIOVANNI	PRESIDENTE	s	
DIBIAGI FRANCESCO	ASSESSORE	s	
BOCCHINI FRANCESCA	ASSESSORE	s	

Presenti 3 Assenti 0
Partecipa il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente
F.to

Il Segretario
F.to

.....
Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario

Certificato di pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Montana dal 06/03/2018 per 15 giorni consecutivi.
(Art.124 comma 1 T.U.)

Il Segretario
F.to

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

☐ Decorsi 15 giorni dalla data di inizio pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo

☐ Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 comma 4 D.Lgs. 267/00^);

Il Segretario
F.to

☐ PARERI ESPRESSI AI SENSI DEL D.Lgs18/08/2000

- Parere in ordine alla sola regolarità dell'atto ai sensi dell'art 49 e 151 del D.Lgs.n.267/00

Il Responsabile del servizio finanziario

Parere di regolarità tecnica

LA GIUNTA COMUNITARIA

PREMESSO che:

- questa comunità montana è proprietaria di alcuni terreni, con annessi fabbricati rurali, siti nel comune di Onano in località Querce di Mecatello, identificati al catasto terreni del Comune di Onano, foglio n. 17 Particelle n. 81,79,78,56,57 per un totale di mq. 29.980;
- nelle more della vendita degli stessi, considerato che il mercato immobiliare è al momento in forte contrazione, come risulta dalle varie procedure di vendita, bandite negli ultimi anni, andate deserte, con il presente atto si ritiene opportuno concedere in affitto i terreni e gli annessi fabbricati rurali (ove esistenti), allo scopo di evitarne lo stato di abbandono dei terreni e di conseguenza, evitare, che gli stessi diventino rifugi per animali selvatici ed essere occupati abusivamente, nonché ottenere, comunque, un ricavato da tali fondi, in attesa della loro alienazione, senza compromettere gli interessi della Comunità Montana;

PRECISATO che la stipula di un contratto di affitto non comporta problemi per una eventuale futura vendita in quanto, in tal caso, i terreni potranno essere ceduti affittati o anche liberi poiché verrà inserita, nei contratti d'affitto, una clausola in base alla quale gli affittuari dovranno impegnarsi a liberare gli immobili in qualsiasi momento a semplice richiesta della Comunità Montana con un preavviso di 30 giorni;

RILEVATO, pertanto, che la Comunità Montana, in tal modo, valorizzerà il proprio patrimonio immobiliare mantenendone un'adeguata produttività ed evitando di sostenere costi conseguenti all'abbandono dei terreni, ottenendo un canone di mercato dagli affitti senza vincolarsi in vista di future alienazioni;

CONSIDERATO che la legge n 203 del 3 maggio 1982 "Norme sui contratti agrari" ha previsto un regime derogatorio alle norme vigenti in materia di contratti agrari contenute nella stessa legge; in particolare, l'articolo 45 della legge 203/1982 ha sostituito l'ultimo comma dell'art 23 della legge 11 febbraio 1971 n°11 stabilendo che *"sono validi tra le parti, anche in deroga alle vigenti norme in materia di contratti agrari, gli accordi, anche non aventi natura transattiva, stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza delle rispettive organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, e le transazioni stipulate davanti al giudice competente"*;

RITENUTO, quindi, per tutte le considerazioni che precedono, di dare indirizzo al Responsabile del settore tecnico, di procedere all'affitto dei terreni in questione mediante asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete di cui all'art. 73 lett. C) del R.D. 23/05/1924 n. 827, da aggiudicare a favore del concorrente che avrà presentato la maggior offerta in aumento rispetto al prezzo base indicato nell'avviso d'asta, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- Il canone di affitto posto a base d'asta viene determinato in €. 600,00;
- Il contratto di affitto avrà durata di un anno solare, decorrente dalla data di sottoscrizione dello stesso, con facoltà di richiedere e ottenere la riconsegna del terreno in caso di eventuale alienazione, con un preavviso di 30 giorni;

ACQUISITI i pareri favorevoli dei responsabili competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con la seguente votazione:

favorevoli: 2 (Giuliani e Di Biase);

contrari: 1 (Bocchini)

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, di:

1. dare indirizzo al Responsabile del settore tecnico, di procedere all'affitto dei terreni in questione mediante asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete di cui all'art. 73 lett. C) del R.D. 23/05/1924 n. 827, da aggiudicare a favore del concorrente che avrà presentato la maggior offerta in aumento rispetto al prezzo base indicato nell'avviso d'asta;
2. stabilire che l'asta pubblica dovrà svolgersi nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - Il canone di affitto posto a base d'asta viene determinato in €. 600,00;
 - Il contratto di affitto avrà durata di un anno solare, decorrente dalla data di sottoscrizione dello stesso, con facoltà di richiedere e ottenere la riconsegna del terreno in caso di eventuale alienazione, con un preavviso di 30 giorni;
3. Disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNITARIA

Rilevata l'urgenza di dare esecutività al presente provvedimento, essendo la stagione agraria già iniziata, con separata votazione che dà il seguente risultato:

favorevoli: 2 (Giuliani e Di Biase);

contrari: 1 (Bocchini)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.